

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La non contestazione impone al giudice l'astensione da qualsiasi controllo probatorio avente per oggetto quel fatto non contestato: va formulata nella prima occasione utile.

La non contestazione è un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.

La contestazione specifica va fatta in corrispondenza della prima occasione utile, ciò emergendo da uno sguardo d'insieme sul sistema processuale che, per il suo carattere dispositivo, per la struttura dialettica e per il sistema delle preclusioni, comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia del contendere. Ebbene, la prima occasione utile coincide per il convenuto con il deposito della comparsa di risposta e non viene meno per effetto della sua tardiva costituzione, dovendo in tal caso ritenere incorsa la parte nelle sole decadenze di cui all'art. 167 co. 2 c.p.c. (domanda riconvenzionale, chiamata in causa, ecc.), non anche nella decadenza dall'onere di contestazione specifica dei fatti adottati dall'attore.

Tribunale di Perugia, sentenza del 27.2.2014

...omissis...

Orbene, la pretesa di parte attrice è fondata e deve trovare accoglimento. La stessa è stata infatti ampiamente documentata in sede istruttoria ed, al contempo, non è stata specificamente contestata dalla controparte costituita, né nell'an, né nel quantum (cfr. atto di costituzione in giudizio), dovendo trovare applicazione nel caso di specie il principio di cui all'art. 115 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009. La non contestazione dei fatti di causa è invero un contegno processualmente rilevante della parte, al quale il legislatore attribuisce incisive conseguenze sul piano probatorio, seppur non esonerando completamente l'attore dalla regola fondamentale dettata dall'art. 2697 c.c.

Sotto l'aspetto temporale, secondo l'opinione prevalente, la contestazione specifica va fatta in corrispondenza della prima occasione utile, ciò emergendo da uno sguardo d'insieme sul sistema processuale che, per il suo carattere dispositivo, per la struttura dialettica e per il sistema delle preclusioni, comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia del contendere. Ebbene, la prima occasione utile coincide per il convenuto con il deposito della comparsa di risposta e non viene meno per effetto della sua tardiva costituzione, dovendo in tal caso ritenere incorsa la parte nelle sole decadenze di cui all'art. 167 co. 2 c.p.c. (domanda riconvenzionale, chiamata in causa, ecc.), non anche nella decadenza dall'onere di contestazione specifica dei fatti adottati dall'attore. Difatti come chiaramente enunciato dalla giurisprudenza "ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto" (Cass. Civ., Sez. I, 27.02. 2008, n. 5191, in Mass. Giur. It., 2008). Ed ancora "l'onere di provare i fatti allegati si configura se e quando essi vengano contestati dalle parti nei cui confronti sono dedotti, pur essendo costituite. La non contestazione è un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. Civ., 25/05/2004, n. 10031). Tale contestazione dovrà essere specifica, non essendo rilevante una generica contestazione della posizione dell'altra parte (Cass. Civ., S.U., 22.11.2010, n. 23595).

Ciò detto sul contegno del convenuto, parte attrice non si è sottratta all'onere probatorio, avvalorando con la propria produzione documentale (Statuto dell'Associazione, convenzioni, modulo di adesione dell'attrice) e con le coerenti dichiarazioni testimoniali delle sig.re xxxxx - anch'esse associate del convenuto e svolgenti attività professionale su incarico dello xxxxx analogamente all'attrice - le prestazioni di lavoro eseguite dall'attrice presso le strutture convenzionate, le modalità operative dell'Associazione ed il mancato rispetto

degli impegni economici assunti nei confronti della sig.xxxx a partire dai mesi di maggio/giugno del 2007. Lo xxxx non ha apportato sul punto contributo alcuno. Appare peraltro inammissibile in quanto tardiva e depositata oltre le decadenze istruttorie, la documentazione prodotta dal convenuto con le note conclusive.

La pretesa dell'attrice appare fondata anche dal punto di vista economico, in ordine alle prestazioni lavorative svolte dal mese di giugno 2007 al mese di ottobre lo stesso anno, presso le aziende xxxx" convenzionate con lo Studio V., tenuto conto dei compensi dalla stessa mensilmente e normalmente percepiti dall'Associazione convenuta (come da ricevute versate in atti, relative ai mesi da aprile 2006 a aprile 2007) e dal fatto che lo xxxx non ha confutato il numero di ore di lavoro computate dall'attrice, né i prezzi di convenzione con le singole strutture. In difetto di specifica censura del convenuto in ordine al quantum del credito oggetto del giudizio, i criteri di computo impiegati dall'attrice, possono essere apprezzati dal Giudice, unitamente agli altri elementi acquisiti, in sede di determinazione del quantum (si veda in tal senso un recentissimo arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in relazione al quantum del danno o della pretesa, se non risultano censurati nella loro matematica esattezza i criteri di calcolo offerti dall'attore gli stessi potranno essere utilizzati ai fini della liquidazione -Cass. Civ., S.U., 22.11.2010, n. 23595). Ne deriva che le somme spettanti a titolo di compenso professionale per il lavoro autonomo prestato dall'attrice nei confronti delle strutture convenzionate con l'Associazione convenuta devono farsi coincidere con il preciso quantum computato dall'attrice, ossia con la complessiva somma di Euro 6.846,50. Tale importo, rispetto al cui versamento il convenuto si è dimostrato inadempiente, risulta pertanto tutt'ora dovuto alla sig.ra P.R. in forza del contratto di adesione all'associazione sottoscritto in data 21.03.2006 e delle ore di lavoro effettivamente prestate dalla stessa nei mesi da giugno ad ottobre 2007, presso le aziende convenzionate. Ne consegue che lo Studio V. deve essere condannato a versare all'attrice l'ammontare dei compensi sopra quantificato.

Non è invece risultata provata all'esito del giudizio - seppur anch'essa non censurata dal convenuto - la pretesa dell'attrice relativa al pagamento delle prestazioni previdenziali. Se infatti la xxxxx ha offerto una specifica elencazione dei compensi professionali a lei spettanti, in base alle ore di lavoro svolte presso le varie aziende, non è risultata altrettanto precisa ed analitica la domanda relativa al rimborso dei contributi previdenziali. E' infatti ben vero, come evidenziato dall'attrice, che il previgente testo dell'art. 8 co. 3 del D.Lgs. n. 103 del 1996 prevedeva che "il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2% del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura", tuttavia non risulta dimostrato che l'attrice abbia emesso fatture con indicazione del predetto contributo nei confronti dello xxxxx richiedendo tali importi al convenuto. Peraltro, il contratto di adesione all'Associazione nulla prevede in ordine alle prestazioni previdenziali e le dichiarazioni rese dalle testimoni, colleghe dell'attrice, hanno chiarito come lo Studio non corrispondesse in genere tali contributi, vista la natura autonoma del contratto di lavoro instaurato. Per i lavoratori autonomi, infatti, il comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 103 del 1996 prevede che i soggetti in questione sono tenuti a

presentare domanda di iscrizione alla gestione o all'ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite. Ne deriva pertanto che il relativo adempimento spetta direttamente all'attrice.

In difetto della prova del danno da svalutazione monetaria e della riconducibilità della fattispecie in esame a quelle elencate ex art. 409 c.p.c., non è fondata la domanda dell'attrice di applicazione automatica della rivalutazione monetaria, ai compensi da lavoro autonomo (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 27/09/2010, n. 20269, Rv. 615302).

Spettano invece all'attrice gli interessi legali dalla comunicazione della messa in mora fino al saldo.

Le spese di lite, liquidate coma da dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono dunque essere poste ad esclusivo carico del convenuto, dandosi atto che l'attrice non ha depositato nota spese.

p.q.m.

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- Accoglie la domanda avanzata da xxx nei confronti di xxx in persona dell'amm.re xxxx e per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 6.846,50 a titolo di compensi professionali per prestazioni di lavoro autonomo eseguite dall'attrice, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al saldo;
- Rigetta la domanda dell'attrice concernente la rivalutazione monetaria sui pretesi compensi e la domanda concernente il pagamento delle prestazioni previdenziali;
- Condanna il convenuto a rifondere all'opposta le spese di lite, liquidate in Euro 1.600,00, oltre iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Perugia, il 27 febbraio 2014.

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2014.